

Delibera n. 86/99 (adottata il 24 giugno 1999)

**PARERE AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO SULLO SCHEMA DI DECRETO PER LA  
DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DELLA RETE DI  
TRASMISSIONE NAZIONALE E FORMULAZIONE DI  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,  
COMMA 12, LETTERA a), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995,  
N. 481**

**L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 giugno 1999,

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, tra l'altro, che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 kV e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali";

- l'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, "formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed alla evoluzione delle normative comunitarie";

- con nota in data 1 giugno 1999, prot. n. 212287, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) lo schema di decreto

per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale e i relativi allegati tecnici da 1 a 7 (di seguito: schema di decreto), per il rilascio del parere ai sensi del sopra richiamato articolo 3, comma 7;

Visti:

- la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

- la delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 64/99, recante l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo n. 79/99 in tema di gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
- la relazione tecnica "Presupposti per il rilascio di parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale e per la formulazione di osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481" predisposta dagli uffici dell'Autorità;

Considerato che lo schema di decreto:

- prevede che siano attribuite alla rete di trasmissione nazionale gli impianti in altissima tensione, a prescindere dalla loro funzione;
- comporta che una quota preponderante dei potenziali clienti idonei finali sia direttamente connessa a porzioni di rete, con tensione nominale compresa tra 120 kV e 220 kV, non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale;

Ritenuto che:

- la sopra richiamata limitazione della connessione diretta di clienti idonei alla rete di trasmissione nazionale renda necessario regolare l'accesso alle reti con tensione nominale compresa tra 120 kV e 220 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, ed il loro l'uso, affinché siano garantite condizioni di accesso non discriminatorie;
- l'attribuzione alla rete di trasmissione nazionale delle infrastrutture in altissima tensione renda necessario prevedere un'eccezione nel caso di reti in altissima tensione con funzione prevalentemente di distribuzione nelle aree metropolitane;

- sia opportuno prevedere che le infrastrutture con tensione nominale compresa tra 120 kV e 220 kV che, in base allo schema di decreto, non rientrano nella rete di trasmissione nazionale siano attribuite interamente all'attività di distribuzione;

Ritenuto che lo schema di decreto, tenuto conto degli interessi che l'Autorità è chiamata a tutelare e garantire, sia complessivamente condivisibile nell'impostazione e nei criteri funzionali assunti;

## **DELIBERA**

Di esprimere parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sui relativi allegati tecnici da 1 a 7, per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con nota in data 1 giugno 1999, prot. n. 212287, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di formulare le seguenti osservazioni e proposte con riferimento ai diversi articoli del medesimo schema di decreto:

1) *Articolo 2, comma 1*: si ritiene opportuno introdurre le seguenti ulteriori definizioni:

- “Impianti di trasmissione” a designare tutte le infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, quali esemplificativamente linee e stazioni di smistamento e trasformazione;
- “Rete elettrica” a designare l'insieme organizzato di impianti per la movimentazione di energia elettrica e la predisposizione dei servizi ausiliari;
- “Gestione della rete” a designare lo svolgimento, con potere decisionale, di attività e di procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica;
- “Esercizio degli impianti di trasmissione” a designare l'attività di utilizzazione e mantenimento degli impianti di trasmissione in accordo a procedure codificate;
- “Teleconduzione degli impianti di trasmissione” a designare l'attuazione, mediante comandi ed ordini trasmessi da posto remoto, delle manovre di esercizio, in condizioni normali ed in emergenza, sugli impianti della rete di trasmissione nazionale e l'esame delle informazioni in arrivo atte ad individuare in maniera continua lo stato e le condizioni degli impianti;
- “Sito di produzione” a designare un'area su cui sono installate centrali di produzione di energia elettrica, nella disponibilità di un unico soggetto giuridica, senza soluzione di continuità, con l'eccezione delle aree

separate da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo.

- 2) *Articolo 2, comma 1, lettera a)*: si ritiene opportuno utilizzare la nozione di “sito di produzione” in luogo di “centrale di produzione”, definendo la potenza nominale di un sito di produzione come la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici, eventualmente appartenenti anche a più centrali di produzione localizzate nel medesimo sito di produzione, compresi quelli di riserva.
- 3) *Articolo 2, comma 1, lettera b)*, si ritiene opportuno definire la grandezza dimensionale con riferimento alla potenza nominale di un generatore elettrico (es. voltampère o, simbolicamente, VA e relativi multipli); a tal fine si dovrebbe fare riferimento alla massima potenza ottenibile in regime continuo misurata in voltampère [VA] o relativi multipli, riportata nei dati di targa del generatore, così come indicati all'atto della messa in servizio del generatore medesimo o a seguito di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del macchinario.
- 4) *Articolo 2, comma 1, lettera d)*: la definizione di stazione di smistamento dovrebbe essere integrata precisandone la funzione di ripartizione dell'energia elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione.
- 5) *Articolo 3*: si propone di aggiungere una norma con cui si preveda l'attribuzione all'attività di distribuzione delle parti di reti a tensione nominale compresa tra 120 kV e 220 kV che, in base allo schema di decreto, non fanno parte della rete di trasmissione nazionale. Si ritiene inoltre opportuno che lo schema di decreto contenga disposizioni relative agli impianti di proprietà della Ferrovie dello Stato Spa, non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, avendo riguardo al fatto che esistono clienti finali connessi a tali reti che devono mantenere il diritto di accesso e per i quali esistono rapporti di vettoriamento dell'energia elettrica da parte di fornitori terzi rispetto alla medesima Ferrovie dello Stato Spa. Per tali motivi, si ritiene importante che l'accesso a tali reti sia disciplinato in modo da non discriminare gli utenti connessi e che, anche per tali reti, debbano trovare applicazione le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri.
- 6) *Articolo 3, comma 1*: al fine di rendere certo il quadro normativo tecnico e tariffario degli utenti allacciati alle reti di trasmissione e distribuzione, si ritiene opportuno che sia precisato che la determinazione dell'ambito della rete viene effettuata limitatamente agli impianti esistenti, in costruzione e già autorizzati alla data di emanazione del decreto.

7) *Articolo 3, comma 1, lettera a)*: il criterio ivi previsto dovrebbe riguardare tutti gli impianti di trasmissione, anche quelli per cui fosse già stato deciso dall'attuale proprietario l'eventuale declassamento di tensione nominale e quelli che, pur rientrando tra gli impianti in altissima tensione (nominale), sono già eserciti a tensione inferiore. In altri termini, il criterio deve essere applicato al parametro "tensione nominale" dell'impianto di trasmissione, indipendentemente dalle previsioni di declassamento o dall'effettiva tensione di esercizio; pertanto, ai fini della predisposizione degli allegati al decreto, è opportuno verificare che gli impianti a tensione nominale uguale o superiore a 220 kV oggetto di futuro declassamento di tensione, sulla base dei programmi degli attuali proprietari, o già eserciti a tensione inferiore a quella nominale siano effettivamente attribuiti alla rete di trasmissione nazionale.

8) *Articolo 3, comma 1, lettera b), punto i)*: si ritiene opportuno utilizzare, in luogo della nozione di "linee di collegamento", la nozione di "direttrici di collegamento" dell'energia elettrica costituite da insiemi di linee collegate in parallelo ed in sequenza circuitale tra loro. In particolare:

- le direttrici di collegamento attribuite dal criterio in oggetto alla rete di trasmissione nazionale dovrebbero essere in grado di convogliare tutta la potenza producibile nel sito di produzione; si ritiene opportuno, inoltre, introdurre il criterio di minima distanza elettrica della direttrice di collegamento dalla rete di altissima tensione, in presenza di direttrici alternative congiungenti gli stessi siti;

- dovrebbero essere comprese nella rete di trasmissione nazionale le due direttrici di collegamento a tensione nominale diversa (anche facenti parte di reti diverse) che escono dal medesimo sito di produzione di energia elettrica. Questo consentirebbe l'applicazione della disciplina del vettoriamento, come prevista dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.13/99, a tali punti di consegna che, pur avendo due immissioni fisiche in rete, devono essere gestiti dal medesimo gestore di rete e possono essere considerati come un unico punto di consegna "virtuale";

- in tema di servizi ausiliari di centrale, occorre fare in modo che le linee afferenti alle centrali di produzione ed utilizzate per la fornitura di tali servizi siano gestite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, in quanto gestore della connessione principale di immissione in rete dell'energia elettrica prodotta. Dovrebbero essere fatte salve le eventuali linee di soccorso in media tensione che dovessero servire utenze della centrale e che traggono alimentazione da trasformazione interna al sito di produzione.

- 9) *Articolo 3, comma 1, lettera b), punto ii)*: si ritiene opportuno che anche la direttrice di collegamento di riserva rispetto a quella principale, identificata al punto i), possa convogliare tutta la potenza producibile dal sito di produzione in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, o in situazioni critiche per la sicurezza, o di emergenza del sistema elettrico nazionale, o di ripristino del servizio.
- 10) *Articolo 3, comma 1, lettera b), punto iii)*: si ritiene opportuno stabilire che tutte le linee di interconnessione con l'estero rientrino nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, a condizione che si interfaccino con reti di trasmissione all'estero e non siano considerate linee dirette ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 e dell'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
- 11) *Articolo 3, comma 1, lettera c)*: si ritiene opportuno utilizzare in luogo del termine "utenze" il termine "apparecchiature direttamente connesse" previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
- 12) *Articolo 3, comma 1, lettera d)*: si ritiene opportuno precisare che "l'impiantistica necessaria per la corretta gestione ed esercizio" include non solo i posti di teleconduzione, ma anche i seguenti impianti:
- le apparecchiature di rilevamento in campo del funzionamento elettrico degli impianti di trasmissione;
  - le apparecchiature per la elaborazione dei segnali e l'attuazione dei comandi di esercizio sugli impianti stessi;
  - tutto quanto serve all'espletamento delle funzioni di monitoraggio e controllo degli impianti di trasmissione, sia durante le condizioni di esercizio normale che in quelle di emergenza (in particolare occorrerebbe includere le ridondanze di tale sistema).

Occorre non includere nell'ambito della rete di trasmissione nazionale gli impianti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79/99, devono essere conferiti al gestore della stessa.

- 13) *Articolo 3, comma 2*: si ritiene opportuno prevedere che:
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, impartisca le direttive per la determinazione della separazione funzionale tra le attività di trasmissione e di distribuzione, e tra le attività di trasmissione e di produzione nell'ambito delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale, ma ad essa comunque connesse, nonché le direttive per la individuazione e la definizione dei punti di consegna al gestore della rete di trasmissione nazionale

dell'energia elettrica ad esso ceduta ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, anche per gli impianti di produzione che non siano direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale;

- il gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla base delle direttive di cui al precedente alinea, nell'adottare le regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale previste ai sensi del medesimo decreto legislativo, da una parte precisi i criteri e le modalità di gestione ed esercizio delle suddette stazioni ed i rapporti intercorrenti fra gestore della rete di trasmissione nazionale e gli altri soggetti ivi interessati, fatte salve le parti di tali stazioni e le apparecchiature divisibili in esse presenti che siano funzionali esclusivamente alle attività di distribuzione o di produzione o, comunque, prive di legami funzionali con l'attività di trasmissione, e dall'altra individui i punti di consegna dell'energia elettrica ad esso ceduta ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, anche per gli impianti di produzione che non siano direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

14) *Articolo 4, comma 1*: si ritiene opportuno utilizzare la nozione di "...porzioni limitate..."; secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; è inoltre opportuno prevedere che il gestore della rete di trasmissione nazionale affidi eventuali porzioni limitate a soggetti terzi che non siano solo i proprietari di reti di trasmissione o coloro che ne hanno la disponibilità. In tal modo, si potranno ricomprendere anche le società di distribuzione, per affidare loro le porzioni limitate di rete che, pur rientrando nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, svolgono funzione distributiva (es. infrastrutture in alta ed altissima tensione in contesto metropolitano). Deve comunque essere assicurato l'accesso dei terzi a tali porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.

15) *Articolo 5, comma 1*: si ritiene opportuno sopprimere il primo periodo relativo alla funzione di sviluppo di cui è investito il gestore della rete di trasmissione nazionale, in quanto afferma quanto già disposto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'articolo è da mantenere sotto la rubrica "Aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale", in quanto il meccanismo previsto dal testo ministeriale deve essere applicato solo una volta e non deve costituire criterio di sviluppo della rete stessa.

**DELIBERA**

Di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*L'allegato è consultabile presso la sede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*